

## OSSERVAZIONI MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA CIVILE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, esaminato il provvedimento n. 35 emesso il 21.04.2020 dal Presidente del Tribunale di Perugia Dott.ssa Mariella Roberti, ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. 18/2020 e viste le indicazioni fatte pervenire dalla Camera Civile, che si allegano alle presenti osservazioni, e preso atto delle comunicazioni del Movimento Forense di Perugia e dell'AIGA sezione di Perugia, per quanto concerne le disposizioni organizzative relative al settore civile quanto segue.

- 1) Il filtro, ad opera del personale di vigilanza all'ingresso del Tribunale civile per coloro che vi faranno ingresso privi di mascherine a protezione del naso e della bocca, dovrà essere effettuato in corrispondenza dei presidi ove è stata predisposta da parte del COA la distribuzione di mascherine, che sarà riservata agli iscritti che ne faranno richiesta;
- 2) è opportuno che vengano preventivamente individuate ed indicate le aule in cui si potranno effettuare le udienze in "presenza", atteso che non tutte le aule d'udienza della sede del Tribunale civile hanno dimensioni e caratteristiche compatibili con la necessità di garantire il distanziamento sociale raccomandato per evitare la diffusione del contagio da covid-19;
- 3) per una migliore gestione degli appuntamenti da concordare per l'accesso alle cancellerie, si ritiene necessario: in primo luogo ampliare l'elenco degli indirizzi di posta elettronica ai quali rivolgere le richieste di appuntamento ed in secondo luogo prevedere una griglia di giorni ed orari utili, attraverso la quale i singoli avvocati potranno prenotare il proprio accesso in cancelleria, secondo il modello già utilizzato in passato per l'accesso alla cancelleria delle esecuzioni; sarebbe opportuno anche mettere a disposizione degli avvocati e degli utenti un numero telefonico "unico" ed effettivamente operativo per tutto l'orario mattutino, al quale poter richiedere direttamente informazioni urgenti o di poter parlare con il responsabile della cancelleria interessata. A tal proposito si fa presente che sono pervenute all'indirizzo dei consiglieri reiterate segnalazioni da parte degli iscritti che lamentano l'impossibilità di poter entrare in contatto con gli uffici, in particolar modo con la cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- 4) in relazione all'invito, di cui a pag. 4 del provvedimento n. 35/20 sopra richiamato, rivolto agli avvocati affinché provvedano a digitalizzare gli atti presenti nei fascicoli in formato analogico, si fa presente che si tratta di un onere che non può essere addossato agli avvocati e, pertanto, ove tale incombenza sia ritenuto necessario dal giudice, dovrà essere svolto a cura della cancelleria;
- 5) con riferimento alla precisazione, contenuta sempre a pag. 4 del citato provvedimento, che i pagamenti di contributi unificati e anticipazioni forfettarie debbono essere assolti con modalità telematica, si rileva che è opportuno prevedere la possibilità, in alternativa, di utilizzare marche e contributi già in possesso degli avvocati che potranno essere

*(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)*

*Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 0755724254*

*[segreteria@ordineavvocati.perugia.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.perugia.it) [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it)*

# *Ordine degli Avvocati di Perugia*

- scansionati ed inoltrati unitamente all'atto introduttivo con le stesse modalità dell'invio della ricevuta telematica di pagamento;
- 6) sul punto relativo alle disposizioni per lo svolgimento delle udienze civili relative a processi di cognizione e a procedimenti sommari o speciali, si osserva che è necessario aggiungere, in via preliminare e generale, che gli avvocati possono sempre congiuntamente richiedere che l'udienza si svolga in modalità da remoto, anziché con trattazione scritta;
  - 7) nei casi in cui sia prevista l'udienza dinanzi al collegio dovrà essere prevista, nell'udienza da remoto, la contemporanea presenza di tutto il collegio, non potendosi derogare alla regola della collegialità ove il codice di rito la preveda espressamente;
  - 8) per i termini che scadono con data certa, seppur la disposizione non sembra dare luogo ad alcuna incertezza, potendosi fare ricorso, in via analogica, alla norma generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo la quale se il termine scade in un giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo, per sicurezza si ritiene opportuno chiarire che tutti i termini aventi scadenza nel periodo di sospensione previsto dal D.L. 23/20 sono prorogati al primo giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione ovvero al 12 maggio 2020;
  - 9) per i termini da computarsi a ritroso, anche in questo caso la disposizione normativa appare sufficientemente chiara e prevede che se l'udienza è fissata in una data per cui il termine a ritroso previsto va a scadere in un periodo di sospensione obbligatoria, l'udienza deve essere differita in modo tale da consentire che il termine a ritroso vada a scadere fuori del periodo di sospensione, così da consentire il compimento delle attività processuali al di fuori del periodo di sospensione. Per questo motivo, sembra opportuno esplicitare che tale attività venga svolta d'ufficio con esonero per la parte interessata dal depositare istanze ove richiedere applicazione di tale disposizione e la fissazione di nuova udienza con salvezza di ogni diritto di difesa, garantendo che la comunicazione del rinvio d'ufficio avvenga prima della scadenza del termine a ritroso;
  - 10) in relazione ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, indicati a pag. 5 del provvedimento in questione, si sollecita l'adozione, da parte del giudice tutelare, dei provvedimenti provvisori e, nei casi in cui sia indispensabile l'esame diretto del beneficiario, interdicensi o inabilitando, che l'audizione avvenga in presenza sia del magistrato che dell'avvocato nei locali del Tribunale o presso il domicilio della persona da sottoporre all'esame;
  - 11) per le udienze presidenziali in materia di giudizi contenziosi di separazione o divorzio, di cui a pag. 6 provv. n.35/20, si ritiene opportuno prevedere la possibilità per le parti di partecipare personalmente all'udienza da remoto direttamente dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, in alternativa alla presenza fisica presso lo studio del difensore. In tal caso il difensore potrà certificare la presenza del proprio assistito applicando in via analogica ed estensiva l'art. 83 commi 20 bis e 20 ter D.L. 18/20, in corso di conversione in legge.

*(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)*

*Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 0755724254*

*[segreteria@ordineavvocati.perugia.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.perugia.it) [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it)*

# *Ordine degli Avvocati di Perugia*

- 12) nei giudizi di separazione e divorzio congiunti, effettuati con il metodo della trattazione scritta, si suggerisce di prevedere un termine di giorni 5 antecedenti l'udienza per il deposito della dichiarazione con la quale le parti comunicano l'intento di riconciliarsi;
- 13) per i procedimenti di volontaria giurisdizione, indicati al punto sub 5) di pag. 7 del provvedimento richiamato, si raccomanda di prevedere la possibilità per gli avvocati di presentare istanza congiunta per la celebrazione dell'udienza da remoto, in alternativa allo scambio e deposito di note scritte, nei casi in cui i difensori ritengano indispensabile interloquire con il giudice per porre all'attenzione di quest'ultimo fatti, circostanze e deduzioni che non possono essere compiutamente esposti nelle note scritte;
- 14) nei procedimenti esecutivi immobiliari si ritiene che le udienze dinanzi al G.E. non possano svolgersi in modalità da remoto per la contemporanea presenza di un numero considerevole di parti, salvo che tutte, congiuntamente, non ne facciano richiesta; analogo discorso deve essere fatto per le esecuzioni mobiliari ove l'udienza preveda la partecipazione di più soggetti.

Perugia 28 aprile 2020

Il Presidente  
Avv. Stefano Tentori Montalto

I Consiglieri Delegati

Avv. Paola Margiacchi

Avv. Carlo Bizzarri

Avv. Nicola Marcinnò

(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)

*Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 0755724254*

*[segreteria@ordineavvocati.perugia.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.perugia.it) [ord.perugia@cert.legalmail.it](mailto:ord.perugia@cert.legalmail.it)*